

Sent. 7883/07
Rep. 6305/07

N. 26859/2003



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 14.04.2003

DA

[REDACTED]
[REDACTED] in persona del suo Presidente sig.ra Elisa
Restelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio
Maria Fassi e Pierandrea Fassi di Milano e presso il loro
Studio in Milano, via Agnello n.5, elettivamente
domiciliata per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante dr.ssa Arcangela Torres, rappresentata e

difesa dall'avv. Riccardo Piga di Milano e presso il suo studio in Milano, C.so Venezia n.24, elettivamente domiciliata per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da fogli allegati al verbale di udienza 15.02.2007, di seguito uniti in copia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.04.2003 [REDACTED]

[REDACTED]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] premettendo:

-di aver fornito alla Società convenuta "infissi in alluminio" come da preventivo di essa Società attrice n.02-0184 del 2.7.02 per un importo complessivo di € 40.224,85 (già lire 77.886.171) oltre IVA, scontato in € 34.900,00 per l'immobile sito in Sesto San Giovanni, Viale Casiraghi n.75;

-che [REDACTED] aveva versato un acconto di € 6.878,00 oltre IVA;

-che la consegna e ultimazione dei lavori era avvenuta nei tempi concordati e cioè entro il mese di settembre 2002;

-che la Società convenuta avrebbe dovuto dar seguito al pagamento della residua somma - pari ad 28.021,98 oltre Iva, per un totale di € 30.824,18- mediante ricevute

bancarie a 30, 60 e 90 giorni dalla ultimazione dei lavori (31/10, 30/11 e 31/12/2002);

-che peraltro [redacted] aveva provveduto soltanto al pagamento della prima delle tre rate previste del pari importo di € 10.276,18 comprensive di IVA;

-che nel corso della fornitura e posa dei manufatti, su richiesta della Società convenuta, [redacted] srl aveva eseguito interventi e modifiche descritte nel preventivo n. 02-0224 per un importo (scontato) di € 600,00, oltre IVA ;

-che nemmeno detto importo era stato saldato dalla convenuta, sì che il credito residuo da essa Società attrice vantato era pari ad € 21.152,36, oltre IVA sull'importo di cui al preventivo n. 02-0224;

tanto premesso, la Società attrice chiedeva: condannare la convenuta [redacted], a seguito dei lavori eseguiti da

[redacted] per l'immobile sito in [redacted]

[redacted] pagamento in suo favore della complessiva somma di € 21.152,36, oltre all'IVA sull'importo di cui al preventivo n. 02-0224 del 25.09.02 Ecoall ed agli interessi dalla data degli effettuandi pagamenti al soddisfo. Vinte le spese.

La convenuta [redacted] costituitasi con comparsa depositata il 20.06.2003, ha chiesto rigettarsi le avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto, non avendo compiutamente adempiuto l'attrice alla prestazione (consegna merce -infissi- e corretta installazione della stessa) cui era contrattualmente tenuta; instando in via

riconvenzionale perché, rilevati ed accertati, anche mediante CTU, i gravi vizi da cui erano gravate le opere poste in essere da [REDACTED] la Società attrice fosse condannata alla eliminazione di detti vizi mediante pagamento della somma necessaria ai lavori di ripristino, nonché ai danni patiti e patiendi da [REDACTED] per la presenza e l'eliminazione dei vizi : importi allo stato quantificati in € 20.000,00 quanto alla eliminazione dei vizi ed € 5.000,00 quanto ai danni o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente previa compensazione con le somme che denegatamente dovessero risultare dovute da [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all' effettivo saldo. Spese rifuse.

All'udienza di prima comparizione in data 10.07.2003, il G.U., riservato all'esito del tentativo di conciliazione ogni provvedimento sull'istanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. formulata dall'attrice, concedeva i richiesti termini per il deposito di memorie ex art.180 c.p.c., fissando l'udienza del 3.12.2003 ex art. 183 c.p.c..

Esperito detto incumbente, peraltro con esito negativo per la dichiarata volontà della convenuta di non addivenire ad una qualsiasi conciliazione; assegnati i termini per gli incumbenti di cui all'art. 184 c.p.c., il Giudice ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti come ordinanza riservata in data 18.03.2004.

Espletate le prove e formalizzata dalla convenuta una proposta transattiva in misura pari al 50% della domanda dell'attrice, quest'ultima ribadiva la già manifestata disponibilità ad accettare l'ipotesi conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 3.12.2003.

Con ordinanza 23.04.2005 il G.U., riservatosi sulla ammissione di CTU richiesta dalla convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.01.2006.

In tale sede il giudice ritenutane l'opportunità, attese le proposte transattive formulate, disponeva la comparizione delle parti personalmente per tentarne la conciliazione.

Come da verbale in data 13.04.2006, l'incombente suddetto non aveva esito positivo richiedendo parte attrice la somma di € 15.000,00 di cui alla proposta del Giudice 3.12.2003 ed offrendo la convenuta la somma di € 13.000,00 per i danni da essa subiti.

Sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.02.2007, la causa veniva quindi dal G.U. trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione della controversia, si impone preliminarmente la qualificazione giuridica del contratto stipulato fra le parti con il quale [REDACTED]

[REDACTED] - si era obbligata a fornire a [REDACTED]

per l'immobile di proprietà della convenuta sito in [REDACTED]
[REDACTED] entro il settembre
2002, gli infissi di cui al preventivo n.02-0184 del
2.7.02, provvedendo altresì alla loro installazione.


La giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice
condivide e, pertanto, fa propria, ritiene che un contratto
con il quale un imprenditore si obbliga a fornire manufatti
rientranti nella propria normale attività produttiva,
apportando peraltro le modifiche di forma, misura e qualità
richieste specificamente dalla controparte, costituisce
vendita di cosa futura se le modifiche apportate non
snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma
consistano in accorgimenti marginali e secondari, dirette
ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente,
mentre è da qualificarsi contratto di appalto allorché le
modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso,
nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal
fornitore, richiedendosi altresì un cambiamento dei mezzi
di produzione predisposti per la lavorazione di serie
(Cass. 3375/88, 4020/83, S.U. 1196/83).

In tal senso argomentando, ritiene il Giudicante ,alla
stregua delle risultanze probatorie acquisite, che si versi
in tema di vendita e non già di appalto.

Dal preventivo [REDACTED] in data 2.7.02 versato in atti (doc.
1 fasc. attrice) risulta testualmente: "Oggetto: infissi in
alluminio verniciato colore verde Ral 6005 - realizzati con
profilati della serie Alcoa formula F40 a taglio termico,

accessori originali, guarnizioni in tenuta Dutral, sigillature siliconiche da applicare su falsi telai in acciaio zincato da premurare". Segue quindi la descrizione dei manufatti (finestre, vetri, persiane, porte, falsi telai, etc.) da consegnarsi a "luglio/ settembre" alla Società convenuta.

Trattasi di manufatti che appaiono far parte della normale attività produttiva di lavorazione in serie di [REDACTED], come evidenziato anche dai dépliant illustrativi dei propri prodotti dall'attrice prodotti in giudizio (docc. 14-15) pur se secondo le misure e la caratteristiche adatte come richieste dall'acquirente. Nel caso specifico, dal preventivo si rilevano minime maggiorazioni di costi per "vernice verde" (peraltro scelta tra quelle proposte nel catalogo [REDACTED], per "profilati arrotondati" e costi limitati per la posa in opera, ma non risulta dai documenti acquisiti, nè dalle testimonianze rese, che la Società attrice abbia dovuto apportare ai manufatti normalmente prodotti modifiche tali da creare un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello normalmente realizzato, né che la fornitura per cui è causa abbia richiesto alcuna modifica nell'organizzazione produttiva della Società attrice, nè la creazione di accorgimenti particolari ad eccezione, per quanto si rileva dal preventivo, di una "modifica falsi telai" per cui sono occorse n.4 ore in economia per un importo di € 100,00.



Deve pertanto ritenersi che [redacted] si è limitata a fornire telai, finestre, persiane etc. dalla forma e misura richiesta, facendo uso dei propri ordinari mezzi di produzione, nell'ambito della sua attività consistente nella produzione e vendita di infissi per l'edilizia.

In altri termini, può affermarsi che pur in presenza di un contratto misto, atteso il montaggio dei manufatti forniti, l'obbligazione di dare abbia avuto la prevalenza sull'obbligazione di fare, come sopra già evidenziato anche dai corrispettivi pattuiti per la posa in opera dei materiali, sensibilmente inferiori a quelli per la loro cessione, sottolineandosi altresì che a fronte del criterio obiettivo qui considerato, il riferimento alla comune intenzione delle parti rappresenta criterio suppletivo (Cass. n. 9320/06).

Quanto alla consegna degli infissi che, come da preventivo sarebbe dovuta avvenire, insieme con la loro installazione, entro il mese di settembre 2002, essa va ritenuta puntualmente osservata da [redacted]. La circostanza, benchè contestata dalla convenuta, è provata dai documenti di trasporto prodotti in giudizio dall'attrice, nonché dalle deposizioni rese dai testi: [redacted], già dipendente di [redacted] all'epoca dei fatti, che ha dichiarato "a me risulta che per la fine di settembre il cantiere venne consegnato nel senso che il nostro lavoro era terminato"; [redacted] già dipendente dell'attrice ed ora pensionato, che ha affermato "io stesso ho posato i serramenti e ho terminato

con l'ultimo blocco a settembre del 2002", nonché dal teste
██████████ dipendente di ██████████

Con riguardo alla consegna delle due persiane "due ante a
battente" relative agli infissi del piano terra, esse
risultano consegnate nel cantiere di ██████████

██████████ data 2.08.2002, come da DDT n.0125
del 30.07.02 regolarmente firmato dal destinatario.

La circostanza che le medesime persiane siano state
"riconsegnate" a ██████████ srl in data 17.01.2003 è solo
dovuta al fatto che, come emerge dalle deposizioni dei
testi sopra indicati, le stesse erano state riportate
nell'officina di Ecoall perché la committente - dopo che
una persiana era stata anche montata - voleva apportarvi
delle varianti -per vero mai apportate - rispetto a quanto
concordato in preventivo (doc.1).

Significativa è la lettera 18.12.2002 (doc. 13 attrice) con
la quale ██████████ con riguardo alle predette due persiane,
testualmente scriveva alla committente, dopo aver ribadito
l'avvenuta consegna delle stesse in data 2 agosto 2002 :"
In seguito abbiamo provveduto a riportarle nella ns. sede,
su richiesta della Dottoressa Torres, per un'eventuale
modifica ad oggi non ancora concordata. Queste persiane
sono depositate nel ns. magazzino e occupano spazio a noi
utile, di conseguenza saremo ben felici di consegnarle in
cantiere il giorno e l'ora che riterrete più opportuno".

Deve pertanto escludersi ogni inesatto adempimento da parte
di Ecoall con riferimento al preteso asserito "ritardo di

quattro mesi rispetto al termine concordato" per la consegna delle due persiane a battente in questione, come affermato da [REDACTED]

Alle argomentazioni che precedono consegue che mentre va accolta la domanda dell'attrice, deve essere respinta quella in via riconvenzionale proposta dalla convenuta, per avere la predetta ampiamente fatto decorrere il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei lamentati vizi, manifesti e non certo occulti (mancanza di ferma-ante; persiane "a battente" e non "a libro"; aperture trapezoidali e non triangolari dei serramenti del sottotetto, etc), avendo provveduto a contestarli ad Ecoall soltanto con lettera datata 4.11.2002, che risulta peraltro spedita via fax solo in data 12 dicembre 2002 (docc. 1 [REDACTED] e con lettera raccomandata 17.12.2002 (doc. 2 ibidem), ben oltre quindi il termine decadenziale di cui all'articolo sopra citato.

Né i testi indotti da parte convenuta hanno apportato ulteriori elementi atti a far ritenere una tempestiva denuncia dei vizi in relazione al ritenuto contratto di vendita.

La stessa perizia tecnica di parte risulta inoltrata dall'arch. Lazzaroni via fax in data 12.12.2002.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta dall' attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 21.152,36, oltre IVA ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

2) respinge, come da motivazione, la domanda in via riconvenzionale proposta dalla Società convenuta;

3) condanna [REDACTED] a rifondere ad [REDACTED] le spese del giudizio che liquida in complessivi € 6.826,58 di cui: € 246,58 per spese, € 2.280,00 per diritti ed € 4.300,00 per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali secondo T.F..

Così deciso in Milano il 12 giugno 2007.

IL GIUDICE

(Dott. Gianna Vallescura)

